



CITTA' DI FASANO

Provincia di Brindisi

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n. 74 del 25 luglio 2012

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità.

(Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, nel centro abitato, **nei giorni 27,28,29 e 30 luglio 2012**, per svolgimento dei festeggiamenti e cerimonie patronali a Montalbano di Fasano)

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda datata 02 luglio 2012, protocollata il 06 luglio 2012 al numero 23112, a firma del **signor Onofrio Zaccaria**, in qualità di presidente del Comitato Feste Patronali con sede a Montalbano, con cui si richiede l'autorizzazione allo svolgimento della festa patronale in onore di **Maria Santissima del Pozzo e della Beata Vergine del Carmine**, nonché l'adozione di provvedimenti relativi alla circolazione stradale ed alla sosta nell'abitato della frazione di Montalbano, nei giorni 27,28,29 e 30 luglio 2012;

RITENUTO di dover accogliere detta istanza e pertanto necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nelle vie e piazze di Montalbano in occasione delle manifestazioni in parola;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ORDINA:

- **Venerdì 27, sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 luglio 2012, dalle ore 18.00 alle ore 24.00;**

è istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) nei giorni e nelle ore sopra indicati, e comunque fino al termine delle manifestazioni, su ambo i lati delle strade di seguito elencate, nonché il divieto di circolazione di ogni veicolo:

- *perimetro stradale di Piazza della Libertà;*
- *via Teano da via Manzoni a piazza della Libertà;*
- *via Calatafimi da via Marongelli a via Alfieri.*

ORDINA:

Sabato 28 luglio 2012 dalle 18.00 alle 21.00;

è istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) nei giorni e nelle ore sopra indicati, e comunque fino al termine della processione, su ambo i lati delle strade di seguito elencate, nonché il divieto di circolazione di ogni veicolo:

- *Via Duca degli Abruzzi;*
- *via Carparelli*
- *Via Calatafimi;*
- *Via XXIV maggio;*
- *Via Rosato;*
- *Via Teano;*
- *Piazza della Libertà*

ORDINA:

- **Domenica 29 luglio 2012, dalle ore 18.00 alle ore 21.00;**

è istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) nei giorni e nelle ore sopra indicati, e comunque fino al termine della processione, su ambo i lati delle strade di seguito elencate, nonché il divieto di circolazione di ogni veicolo:

- *via Duca degli Abruzzi;*
- *via Allegretti;*
- *via Laghezza;*

- *via Alfieri;*
- *via Calatafimi;*
- *via Aspromonte;*
- *ex S.S. 16;*
- *via Teano;*
- *piazza della Libertà*

AVVERTE

- Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.
- **La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati.** In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.
- I veicoli trovati in sosta nelle vie e piazze citate nella presente Ordinanza, **saranno rimossi** con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto Legislativo N. 285/92 e depositati presso il Deposito A.C.I. dei F.lli Rosati in SS. 16 km 856+300 Fasano. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.
- Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

AVVERTE ALTRESI'

che la validità del presente provvedimento è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- che il richiedente sia in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- che il richiedente abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione alla competente Questura di Brindisi almeno tre giorni prima della data della manifestazione;
- che il richiedente abbia stipulato polizza assicurativa a tutela dei partecipanti nonché per danni cagionati a persone e/o cose;
- che venga messo a disposizione un congruo numero di addetti al posizionamento e rimozione (al termine della manifestazione di che trattasi) delle transenne e della eventuale segnaletica mobile, e che gli stessi addetti, debitamente individuabili e riconoscibili, siano posti a presidio delle zone di interdizione al traffico veicolare durante lo svolgimento della manifestazione.

Le aree pubbliche e le strade comunali date in uso per l'effettuazione della manifestazione dovranno essere rilasciate nelle medesime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie antecedenti la concessione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

-sia notificata/inviata al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, Ufficio Viabilità e Trasporti e Ufficio P.S. del Comune di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;

-sia esposto nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, **per il tramite degli addetti messi a disposizione dall'organizzatore dell'evento (vedi avvertenze), di:**

- **Apporre** la "Segnaletica temporanea di obbligo e divieto", (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.
- **Transennare** gli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza ed alle altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano "www.comune.fasano.br.it".

RICORSI

Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre "Ricorso giurisdizionale" per:

- Incompetenza
- Eccesso di potere
- Violazione di Legge,

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, il "Ricorso Amministrativo" da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al "Ministero dei Trasporti".

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Orefice